

## AS1882 - REGIONE PUGLIA - RIPARTIZIONE DEI TETTI DI SPESA PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO 2023

Roma, 2 marzo 2023

### Regione Puglia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 28 febbraio 2023, ha inteso formulare, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le seguenti osservazioni in merito alle distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato, determinate dall'articolo 23, comma 2, della L.R. Puglia del 30 novembre 2022, n. 30 (BURP n. 131 del 1° dicembre, di seguito anche L.R. n. 30/2022), che approva il bilancio per il 2022 e quello previsionale 2022-2024. In particolare, tale comma dell'articolo 23, recante "Indirizzi applicativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 736 del 16 maggio 2017", dispone il "mantenimento dei tetti di spesa già assegnati nel corso dell'anno 2022" in favore delle strutture private accreditate "che si evolvono o si sono evolute verso il modello B1"<sup>1</sup>, sulla base dei modelli organizzativi definiti dalla citata DGR n. 736/2017. Correlativamente, gli artt. 3 e 4, lettera b), della DGR Puglia n. 1946/2022 del 22 dicembre 2022, recante "Determinazione del fondo unico di remunerazione per l'anno 2023, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime ambulatoriale da parte delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate, insistenti nell'ambito territoriale della Regione Puglia - Modifiche griglie: FKT, RX e BAV - Odontostomatologia" (di seguito anche DGR n. 1946/2022), prevedono:

i) "per la sola branca di patologia clinica, la valorizzazione delle strutture accreditate [avviene, n.d.r.] utilizzando le griglie già in uso per gli anni 2021 e 2022, uniformandosi ai criteri di cui alla DGR 19 marzo 2019 n. 503" (articolo 3);  
ii) "Le strutture che si evolvono o si sono evolute verso il modello B1 mantengono i tetti di spesa già assegnati nel corso dell'anno 2022, a condizione che mantengano i requisiti organizzativi (...)" (articolo 4, lett. b).

L'Autorità intende al riguardo ribadire che, secondo il suo granitico orientamento, ripartire risorse pubbliche tra gli operatori in funzione del solo o preponderante criterio della spesa storica, senza alcuna premialità per criteri di natura qualitativa o prestazionale, arreca un serio pregiudizio alla concorrenza, essendo idoneo a cristallizzare gli assetti di mercato sia pregiudicando l'ingresso di nuovi operatori, che non hanno un *budget* pregresso da far valere nelle nuove assegnazioni, sia rispetto alle strutture più performanti, che hanno sostenuto maggiori investimenti<sup>2</sup>. In altri termini, scegliere a monte di allocare risorse pubbliche in base al solo criterio della spesa storica elimina qualsiasi incentivo a competere tra le strutture accreditate e convenzionate con il SSN e attribuisce a imprese già titolari di diritti speciali un indebito vantaggio concorrenziale, in violazione dell'articolo 106 TFUE e, al tempo stesso, esclude alcuni operatori dall'accesso a risorse pubbliche in assenza di criteri di selezione trasparenti e non discriminatori in violazione anche degli artt. 41 e 117 Cost. e dei principi di libertà di scelta e non discriminazione tra strutture pubbliche e private posti dall'articolo 8-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992.

Si auspica, quindi, che codesta Regione intervenga tempestivamente in modo da definire quanto prima nuovi criteri di attribuzione del *budget* per le strutture sanitarie private convenzionate, che consentano di seguire un approccio più

---

<sup>1</sup> [Il primo comma è stato oggetto dell'impugnativa di costituzionalità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 127 Cost., nella misura in cui individua la soglia di aggregazione di 200.000 erogazioni annue con riferimento all'aggregazione nel suo complesso e non alla singola struttura, come invece richiesto dal legislatore nazionale in materia di riordino della rete di laboratorio, cfr. <https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/legittimita-costituzionale/legge-regionale-puglia-del-30-novembre-2022.>]

<sup>2</sup> [Oltre al parere motivato ricordato dal segnalante in relazione AS1834 del 2022 - Regione Campania - Volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale da privato - Esercizio 2022, in Boll. n. 19/2022, si richiamano: i) le segnalazioni del 2008 AS451 - Sistema di ripartizione dei fondi pubblici tra i laboratori di analisi convenzionati con il sistema sanitario nazionale nella regione Puglia, in Boll. n. 13/2008, del 2013 AS1021 - Regione Calabria - Sistema di ripartizione dei fondi del sistema sanitario nazionale tra i laboratori di analisi e strutture di specialistica ambulatoriale accreditata, in Boll. n. 9/2013 e del 2014 AS1137 - Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014, in Boll. n. 27/2014, AS1142 - Distribuzione del tetto di spesa per il triennio 2013/2015 tra le diverse strutture sanitarie private, in Boll. n. 34/2014, del 2019 AS1616 - Regione Basilicata - Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato per gli anni 2019-2020, in Boll. n. 38/2019; ii) i pareri ex art. 22 del 2018 AS1524 - Regione Sicilia - Definizione dei criteri per la determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato, in Boll. n. 29/2018 e AS1539 - Regione Basilicata - Definizione dei criteri per la determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato, in Boll. n. 42/2018, la segnalazione AS1812 del 2021 - Regione Sardegna - Criteri di attribuzione del budget per le strutture sanitarie private convenzionate triennio 2021-2022-2023, in Boll. n. 1/2022.]

attento alla valutazione della qualità e della *performance* delle strutture e di prevedere meccanismi per favorire l'accesso a fondi pubblici anche da parte di nuovi operatori.

L'Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con riguardo a quanto in esso evidenziato.

Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*